

## S. 83 / Nr. 15 Doppelbesteuerung (i)

BGE 72 I 83

15. Sentenza 11 luglio 1946 nella causa Jecklin contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Regeste:

L'art. 11 lett. a della legge ticinese sul bollo viola il divieto della doppia imposta (art. 46 cp. 2 CF), in quanto assoggetta al bollo proporzionale al loro valore gli atti prodotti alle autorità giudiziarie ticinesi a titolo di prova, benchè siano stati eretti in un altro cantone.

Art. 11 lit. a des tessinischen Stempelgesetzes, wonach die einer richterlichen Behörde als Beweismittel unterbreiteten Urkunden mit einer nach dem Werte bemessenen Stempelabgabe belogt werden, verstösst gegen das Doppelbesteuerungsverbot (Art. 46 Abs. 2 BV), soweit damit auch Urkunden erfasst werden, die in einem andern Kanton errichtet worden sind.

Seite: 84

L'art. 11 lettre a de 1a loi tessinoise sur le droit de timbre selon lequel les actes produits devant une autorité judiciaire à titre de preuves sont soumis à un droit proportionnel à leur valeur est contraire à la règle qui interdit la double imposition (art. 46 al. 2 Const. féd.) dans la mesure où il se rapporte également à des actes dressés dans un autre canton.

A. Il 23 giugno 1944, la ditta P. Jecklin Söhne a Zurigo vendeva con riserva della proprietà a Gino Del Pietro in Zurigo un pianoforte pel prezzo de 875 fr. In data 29 giugno e 8 luglio 1945 la stessa ditta stipulava due analoghe vendite, l'una con Edvige Livello in Airolo pel prezzo di 1270 fr. e l'altra col dott. Antonio Renella in Minusio pel prezzo de 5065 fr.

Conformemente all'art. 715 cp. 2 CC, la venditrice chiedeva l'iscrizione del patto di riserva della proprietà all'Ufficio d'esecuzione e dei fallimenti di Lugano per quanto concerne il primo contratto (nel frattempo il Del Pietro si era trasferito a Montagnola), della Leventina per quanto riguarda il secondo contratto e di Locarno per quanto attiene al terzo contratto.

I suddetti uffici, accertato che i contratti erano esarati su carta semplice, li trasmettevano al Dipartimento cantonale delle finanze che applicava un bollo proporzionale al loro valore, ossia di 1 fr. al primo contratto, di 2 fr. al secondo e di 6 fr. al terzo.

La ditta Jecklin adiva il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il quale, con risoluzioni 10 maggio 1946, dichiarava che i suddetti contratti soggiacevano al bollo ticinese in seguito alla loro produzione a ad un'autorità cantonale e ciò in conformità dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1934 e dell'art. 2 del suo regolamento di applicazione del 4 maggio 1934. '

B. Con un tempestivo ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale la ditta Jecklin ha chiesto l'annullamento delle suddette risoluzioni 10 maggio 1946, essendo contrarie al divieto della doppia imposta (art. 46 cp. 2 CF).

Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino non ha risposto al ricorso di diritto pubblico.

Seite: 85

Considerando in diritto:

Nelle impugnate risoluzioni il Consiglio di Stato sostiene che i tre contratti, pur essendo stati firmati a Zurigo, sono assoggettati al bollo ticinese proporzionale al loro valore, perchè sono stati prodotti ai competenti uffici d'esecuzione e dei fallimenti del Cantone Ticino per essere iscritti nel registro dei patti di riserva delle proprietà, conformemente all'art. 715 cp. 2 CC. A sostegno di questa tesi il Consiglio di Stato invoca l'art. 11 LTB e l'art. 2 del relativo regolamento d'esecuzione.

Anche prescindendo dalla censura di arbitrio che la ricorrente non ha sollevata, l'impugnata decisione appare incompatibile col divieto sancito dall'art. 46 cp. 2 CF. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (RU 71 I 325 e 72 I 6), il diritto di bollo proporzionale al valore dell'atto, così come è previsto dalla LTB, è un'imposta cui si applica il divieto sancito dall'art. 46 cp. 2 CF. Quest'imposta, sempre secondo la suddetta giurisprudenza, colpisce il rapporto giuridico contenuto nel documento: il rapporto giuridico è imposto attraverso il documento. Ora il diritto di colpire il rapporto giuridico nasce con l'erezione del documento e spetta pertanto esclusivamente al Cantone sul cui territorio il documento è stato eretto, ossia, in concreto, al Cantone di Zurigo, ove le parti hanno firmato i contratti. 13: irrilevante che a Zurigo sia dovuto o no un tributo analogo a quello che il fisco ticinese pretende riscuotere in concreto: la doppia imposta è vietata anche se virtuale (RU 68 I 146 e sentenze ivi citate; 69 I 233; 72 I 10).

In linea generale, per non eccedere i limiti della sua sovranità fiscale, il Cantone Ticino può colpire la produzione, davanti ad un'autorità ticinese, d'un atto eretto in un altro Cantone solamente in quanto si tratti d'un tributo per l'attività degli organi dello Stato aditi dalla

Seite: 86

parte producente. In altri termini questo tributo dev'essere una tassa, che è appunto un compenso speciale per determinate prestazioni della pubblica autorità richieste dal contribuente (RU 33 I 124 e seg., 600 e seg.) e può essere prelevato anche sotto la forma d'un diritto di bollo fisso (cfr. art. 13, lett. c della LTB).

La questione se nel caso particolare una siffatta tassa possa essere riscossa, oltre a quelle previste dall'art. 40 della tariffa sull'esecuzione e sul fallimento (vedi regolamento 19 dicembre 1910 del Tribunale federale in materia d'iscrizione dei patti di riserva della proprietà), può restare indecisa, poichè il diritto di bollo applicato è un'imposta.

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è ammesso e le querelate risoluzioni 10 maggio 1946 sono annullate